

Inform@Mail n. 06/2025 del 04 giugno 2025

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO GIUGNO 2025 Pag. 4

ADEMPIMENTI

Diritto camerale annuale - termini di versamento Pag. 7

IMU - versamento della prima rata entro il 16.6.2025 Pag. 8

Contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro: ridotte le detrazioni per oneri Pag. 14

GUIDE OPERATIVE

Novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate Pag. 17

Rateizzazione delle imposte nel 2025 Pag. 24

FISCO: NOVITÀ DEL PERIODO

Plusvalenze da crypto attività: tassazione sostitutiva

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da crypto-attività si applica un'imposta sostitutiva del 26%. Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati nell'anno d'imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000. Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tenere conto di tale franchigia nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023), può richiedere il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata. **Agenzia delle Entrate, FAQ 30 aprile 2025**

ISA 2025: pronto il decreto con i correttivi

Con decreto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il MEF approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d'imposta 2024, che riguardano, tra l'altro, la revisione congiunturale straordinaria degli ISA e gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale. **Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24 aprile 2025 (in corso di pubblicazione in G.U.)**

Pedaggi autostradali: domande riduzione per transiti nel 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera recante le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2024. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

- fase 1 - prenotazione della domanda e
- fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda.

I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

- fase 1 - dalle ore 9,00 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2025;
- fase 2 - dalle ore 9,00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2025.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delibera 16 aprile 2025 (G.U. 12 maggio 2025, n. 108)

Bonus donne: termini differenziati e come applicare lo sgravio totale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le misure attuative del bonus, introdotto dal decreto Coesione, per quanto riguarda l'assunzione di donne disoccupate o svantaggiate in tutto il territorio nazionale o nelle ZES. L'importo, la decorrenza e la durata dell'esonero contributivo dipendono dalla tipologia di assunzione. La misura si applica all'assunzione di donne in possesso di specifici requisiti, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, ma è compatibile con la maxi-deduzione del rapporto di lavoro.

Riepilogo delle condizioni del bonus donne:

Assunzione agevolata	Decorrenza assunzione	Tetto di importo	Decorrenza incentivo	Durata
Donna senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	01/09/2024	650 euro mensili	1° settembre 2024 (attesa istruzioni INPS)	2 anni
Donna senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residente ZES	31/01/2025	650 euro mensili	31 gennaio 2025 (attesa istruzioni INPS)	24 mesi

Donne impiegate in professioni o settori con marcata disparità di genere	01/09/2024	650 euro mensili	Domanda preventiva obbligatoria	12 mesi
--	------------	------------------	---------------------------------	---------

L'INPS ha fornito le istruzioni utili alla materiale fruizione dello sgravio. Il beneficio si estende anche alle assunzioni di donne occupate nelle professioni o nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 9 maggio 2025, n. 67; INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 91**

Bonus giovani: regole per la fruizione e domande a INPS dal 16 maggio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i requisiti, i criteri e i limiti per la fruizione del bonus giovani, introdotto dal decreto Coesione. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro per le assunzioni di under 35, operate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L'INPS ha fornito le istruzioni utili alla materiale fruizione dello sgravio giovani. Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro potranno presentare domanda di autorizzazione alla fruizione all'INPS. Va chiarito il funzionamento del procedimento per chi ha già assunto a partire da settembre 2024. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 9 maggio 2025, n. 66; INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 90**

Irpef e redditi di lavoro dipendente - chiarimenti sulle novità della legge Di bilancio e della riforma fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. 4, ha fornito chiarimenti concernenti l'IRPEF e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 13.12.2024 n. 192 e dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). **Circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4**

SCADENZIARIO FISCALE GIUGNO 2025

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
03 Lunedì	Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2025	Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. Se l'importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.	Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24.
	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/05/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2025.	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
	Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".	Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato
15 Giovedì	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. 	La comunicazione non riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
	Soggetti IVA	Emissione e registrazione delle fatture differite: <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e 	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si

		<p>risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p>	<p>riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
<p>16 Venerdì</p>	<p>Soggetti IVA mensili</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa al mese precedente con il codice tributo 6005.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di Internet banking oppure tramite intermediario abilitato.</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.</p>	
	<p>Contributi INPS lavoratori dipendenti</p>	<p>Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.</p>	
	<p>Soggetti passivi IMU</p>	<p>Termine per il versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2025.</p>	
<p>26 Giovedì</p>	<p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di Maggio 2025.</p>	<p>Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>30 Mercoledì</p>	<p>Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi</p>	<p>Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.</p>	<p>Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.</p>
	<p>Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025</p>	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo per l'anno 2024 e primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; 	

		<ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2024 e primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>	
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>	
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>Le società di capitali e soggetti equiparati, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, o che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 e primo acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>	
	Versamento DIRITTO CAMERALE	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>	

ADEMPIMENTI

DIRITTO CAMERALE ANNUALE - TERMINI DI VERSAMENTO

Relativamente al 2025, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo. Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 18.12.2024 n. 127214, le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l'impresa è iscritta.

Sezioni speciali del registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Versamento del diritto annuale

Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850", da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA. Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011). Per le imprese iscritte nel 2024 o in anni precedenti, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, i termini di versamento scadono:

- il 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES "solari", quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone. Con riferimento a tali soggetti:

- se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il saldo e il primo acconto sono versati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso, è possibile differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

MAGGIORAZIONI DELIBERATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

Maggiorazione del 20%

L'art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023. Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell'Allegato A al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

IMU - VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16.6.2025

Entro il 16.6.2025 va versata la prima rata dell'IMU per il 2025, che è pari all'imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, ossia del 2024 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019). La seconda rata, a saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2025. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell'IMU complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16.6.2025. Alcune regole specifiche sono stabilite per gli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'IMU sono quelli indicati nella tabella che segue.

Sono soggetti passivi IMU	
Proprietario	Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie)
Locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing), per tutta la durata del contratto	Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice
Concessionario di beni demaniali	
Non sono soggetti passivi IMU	
Nudo proprietario	Titolare di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario)
Locatore finanziario che concede l'immobile in leasing	Genitore proprietario non assegnatario della casa familiare

IMMOBILI ASSOGGETTATI A IMU

Sono assoggettati all'IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

In considerazione della categoria a cui va ricondotto l'immobile:

- vanno applicati criteri diversi per la determinazione della base imponibile;
- sono stabiliti range differenti entro cui il Comune delibera le aliquote.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell'IMU:

- sono assoggettate all'imposta, seppure con delle agevolazioni, le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze.

L'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 qualifica come **"abitazione principale"** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:

- vi stabilisce la propria residenza anagrafica (tale requisito "formale" è riscontrabile dal registro dell'Anagrafe del Comune);
- vi dimora abitualmente (tale requisito "fattuale" si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell'anno, nell'unità immobiliare).

Dunque, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica di **"abitazione principale"**:

- occorrono esclusivamente i requisiti di **"residenza anagrafica"** e **"dimora abituale"** del possessore dell'immobile;
- non rilevano la **"residenza anagrafica"** e la **"dimora abituale"** dei componenti del nucleo familiare del possessore.

Componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili diversi

Nel caso di due coniugi proprietari ciascuno di un immobile diverso (situato nel medesimo Comune o in Comuni differenti) nel quale ciascun possessore stabilisce la rispettiva residenza anagrafica e dimora abituale, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale (per la rispettiva quota di proprietà).

Componenti del nucleo familiare in immobili differenti		
Componente	Residenza e dimora	A agevolazioni per l'abitazione principale
Marito	In immobile A (di proprietà del marito)	Sì
Moglie	In immobile B (di proprietà della moglie)	Sì

Pertinenze dell'abitazione principale

In via generale, costituiscono pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'unità immobiliare principale, ai sensi dell'art. 817 c.c. In particolare, un immobile si considera pertinenza quando sussistono congiuntamente:

- l'elemento oggettivo, che consiste nel rapporto di servizio od ornamento fra il bene principale (es. abitazione) e la relativa pertinenza (es. cantina);
- l'elemento soggettivo, ossia la volontà (espressa o tacita), da parte del proprietario del bene principale, o di chi ha un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente la pertinenza ad accessorio del bene principale.

Fermi restando detti requisiti, ai fini dell'IMU si intendono **"pertinenze dell'abitazione principale"** esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo):

- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono.

Pertanto, le pertinenze (nel numero e con le tipologie di cui sopra):

- se relative ad abitazioni principali diverse da quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal tributo locale;

- se relative ad abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9, godono dell'aliquota agevolata e della detrazione.

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l'IMU va determinata applicando l'aliquota per gli "altri immobili" ex art. 1 co. 754 della L. 160/2019.

Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 E A/9

Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono assoggettate all'IMU, ma per le stesse sono previste delle agevolazioni che consistono:

- in un'aliquota ridotta, pari "di base" allo 0,5%, e modificabile dai Comuni aumentandola dello 0,1% o diminuendola fino all'azzeramento (art. 1 co. 748 della L. 160/2019);
- in una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di importo pari a 200,00 euro (art. 1 co. 749 della L. 160/2019), che:
 - va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale;
 - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

Agevolazioni per l'abitazione principale		
Abitazione principale	Pertinenze	Agevolazioni
Abitazione principale NON accatastata in A/1, A/8 e A/9.	Esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all'abitazione): <ul style="list-style-type: none"> • un'unità immobiliare C/2; • un'unità immobiliare C/6; • un'unità immobiliare C/7. 	Esclusione da IMU.
Abitazione principale accatastata in A/1, A/8 e A/9.		Assoggettamento a IMU con: <ul style="list-style-type: none"> • aliquota ridotta; • detrazione pari a 200 euro.

ESENZIONI

I commi 758 e 759 dell'art. 1 della L. 160/2019 elencano alcune fattispecie di immobili che sono esenti da IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma. Immobili esenti dall'IMU (art. 1 co. 758 e 759 della L. 160/2019) sono:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i). Si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-bis del DL 1/2012, nonché il DM 19.11.2012 n. 200;
- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 co. 2 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
 - a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Esenzione per gli "immobili merce"

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. "immobili merce", ossia i fabbricati:

- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- e non siano in ogni caso locati.

Esenzioni su delibera comunale

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU, tra l'altro, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

BASE IMPONIBILE

I criteri di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati dotati di rendita catastale;
- fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Fabbricati dotati di rendita catastale

Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile ai fini dell'IMU si determina:

- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore (che varia in funzione della tipologia di fabbricato).

Per determinare l'IMU dovuta per l'anno 2025, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita risultante in Catasto all'1.1.2025.

Aree fabbricabili

Per area fabbricabile ai fini IMU si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio:

- in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune;
- ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Per le aree fabbricabili la base imponibile dell'IMU è costituita dal "valore venale in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

- la zona territoriale di ubicazione;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Riduzioni della base imponibile

Sono previste alcune riduzioni della base imponibile dell'IMU.

Riduzione della base imponibile IMU	
Fattispecie	Base imponibile ridotta
Fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico.	Ridotta al 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	
Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore o figlio), in presenza di determinate condizioni.	
Unità abitativa del pensionato residente all'estero, in presenza di determinate	Ridotta al 50%

condizioni.	
Immobili locati a canone concordato ex L. 431/98.	Ridotta al 75%

ALIQUEOTE IMU

Le aliquote dell'IMU sono definite dai co. 748 - 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.

Aliquote IMU		
Fattispecie di immobile	Aliquota di base	Margine discrezionale del Comune
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di 200,00 euro)	• aumento dello 0,1%; • diminuzione fino all'azzeramento.
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	0,1%	Diminuzione fino all'azzeramento
Immobili merce	Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% Dal 2022: esenzione dall'IMU	Per gli anni 2020 e 2021: • aumento fino allo 0,25%; • diminuzione fino all'azzeramento.
Terreni agricoli	0,76%	• aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino all'azzeramento.
Immobili produttivi del gruppo "D"	0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni	• aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili	0,86%	• aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino all'azzeramento.

LIQUIDAZIONE DELL'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

A ciascuno anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Mesi di possesso

Per determinare l'IMU dovuta, è conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. A tale riguardo, si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Importo minimo di versamento

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

TERMINI DI VERSAMENTO

Per la generalità dei soggetti passivi, l'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate:

- la prima, con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;

- la seconda, con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno di riferimento.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. In ogni caso, se il termine per il pagamento dell'IMU cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6 co. 8 del DL 330/94). Con riguardo all'IMU dovuta per il 2025, quindi:

- la prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16.6.2025, ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberate per il 2024;
- la seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote in vigore per il 2025.

DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMU PER IL 2025

La prima rata dell'IMU per il 2025 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per il 2024.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma "PagoPA" di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), e le altre modalità previste dallo stesso codice, secondo le previsioni che verranno stabilite da un apposito DM.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (prov. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

Codici tributo dell'IMU

I codici tributo per il versamento dell'IMU, tramite il modello F24, sono riportati, da ultimo, nella ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29.

Tipologia di versamento	Codice tributo
IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune	3912
IMU - Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune	3913
IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - Comune	3914
IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - Comune	3916
IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - Comune	3918
IMU - Imposta Municipale propria - Interessi da accertamento - Comune	3923
IMU - Imposta Municipale propria - Sanzioni da accertamento - Comune	3924

CONTRIBUENTI CON REDDITO SUPERIORE A 75.000 EURO: RIDOTTE LE DETRAZIONI PER ONERI

È stato modificato il sistema di detrazioni degli oneri in fase di calcolo delle imposte, in modo da prendere in considerazione il reddito complessivo del contribuente, nonché il numero di figli a carico, con un'attenzione maggiore per i casi di nuclei familiari con figli con disabilità.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 207/2024 in materia di oneri detraibili.

ADEMPIMENTO

Le detrazioni fiscali sono da ricondurre ad alcune spese sostenute dal contribuente nel corso dell'anno fiscale, come, ad esempio, quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione ovvero per gli interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione. Una percentuale di tali spese può essere indicata nella dichiarazione dei redditi, al fine di fruire di una riduzione dell'imposta dovuta. La misura delle detrazioni fruibili varia a seconda del tipo di spesa e, fatte salve alcune eccezioni, quando l'imposta da versare è inferiore alle detrazioni fruibili, la parte eccedente l'imposta dovuta non può essere rimborsata.

NOVITÀ

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 10-11, della legge n. 207/2024) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in commento, stabilendo un limite massimo all'ammontare di detrazioni fiscali di cui i contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 75.000 euro possono fruire in ciascun periodo d'imposta. Il riordino delle detrazioni fiscali previsto nell'art. 16-ter del TUIR appare come un tentativo di razionalizzare e limitare l'accesso alle agevolazioni per i redditi più elevati, mantenendo, tuttavia, una certa attenzione verso le famiglie numerose e quelle con figli disabili.

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo art. 16-ter del TUIR regola, a partire dall'anno d'imposta 2025, la fruizione delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, escludendo dal computo del reddito esclusivamente l'ammontare riferibile all'abitazione principale e alle relative pertinenze. Sono, quindi, compresi tutti i redditi imputabili al contribuente, indipendentemente dal fatto che la tassazione avvenga con modalità ordinarie ovvero in base a imposta sostitutiva.

A titolo esemplificativo, nel computo del reddito dovranno essere considerati anche i canoni di locazione tassati a cedolare secca o i redditi conseguiti in regime forfetario. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 13/2024, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

FAMILIARI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO

La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all'art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente dell'art. 16-ter co. 3 del TUIR devono anch'essi essere considerati.

I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano a carico fiscalmente nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Rilevano nel computo anche se sono a carico soltanto per una parte dell'anno (ad esempio, in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l'assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR.

PROCEDURE

In base alle nuove disposizioni:

- chi possiede un reddito superiore a 75.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro, potrà portare a sconto dell'imposta lorda dovuta al massimo 14.000 euro;
- per i contribuenti che possiedono un reddito superiore a 100.000 euro, l'importo massimo detraibile ammonta a 8.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare per la determinazione dell'imposta, che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

Il coefficiente cresce a seconda del numero di figli presenti, rientranti nel nucleo familiare, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR, il quale stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, o, non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Ne deriva che, se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio con disabilità accertata (8.000 euro, con reddito complessivo superiore a 100.000 euro);
- 11.900 euro, con 2 figli a carico (6.800 euro, con reddito complessivo superiore a 100.000 euro);
- 9.800 euro, con 1 figlio a carico (5.600 euro, con reddito complessivo superiore a 100.000 euro);
- 7.000 euro, se non sono presenti figli a carico (4.000 euro, con reddito complessivo superiore a 100.000 euro).

Il sistema di detrazioni proposto è strutturato in modo da prendere in considerazione il reddito complessivo del contribuente, ma anche il numero di figli a carico, con un'attenzione speciale per i figli con disabilità. L'introduzione di coefficienti legati al numero di figli segna un passo verso una maggiore personalizzazione delle detrazioni, tenendo conto delle diverse composizioni familiari.

ONERI ESCLUSI

La limitazione in parola non si applicherà a:

- spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR;
- somme investite nelle start-up innovative o in PMI innovative;
- spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex art. 16-bis del TUIR, nonché relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- oneri relativi ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.
- spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100,00 euro prevista dall'art. 15 co. 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).

Attenzione

In relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, o di altre norme in tale ambito, la cui detrazione è ripartita in più annualità, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, rilevano le rate di spesa riferite a ogni anno.

Sono, comunque, esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024. Sono, inoltre, escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (art. 15, comma 1, lett. f e f-bis, del TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Per l'applicazione di questa disposizione, occorre considerare che:

- la detrazione relativa alle spese mediche è fruibile sempre in misura piena, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
- in merito alle detrazioni rateizzate, il limite si applica a ciascuna rata;
- il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Altro limite già in vigore dal 2020

L'altro limite, questa volta percentuale e non fisso, da considerare ai fini della compilazione del modello Redditi PF 2025, a cui i contribuenti sono sottoposti è quello previsto dall'art. 15, commi da 3-bis a 3-quater, del TUIR. Questa disposizione mira a ridurre la percentuale di detraibilità di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un reddito complessivo superiore a 240.000 euro. A tale fine, gli oneri detraibili esclusi dalla limitazione sono:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, fino a 2.582,28 euro.

La percentuale di fruibilità degli oneri detraibili, come detto, dipende dalla fascia di reddito complessivo (da assumere al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:

- fino a 120.000 euro di reddito, si possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto, questi soggetti non sono interessati dalla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025; questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall'art. 15 del TUIR;
- se il reddito è compreso tra 120.001 e 240.000 euro, è possibile detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito, diminuisce l'impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: $\text{coefficiente di detraibilità} = (240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- se il reddito è superiore a 240.000 euro, i contribuenti non godono delle detrazioni ex art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle sopra menzionate).

DECORRENZA

Le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dall'anno fiscale 2025.

GUIDE OPERATIVE

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF E DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. 16.5.2025 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato e fornito chiarimenti in relazione alle novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente contenute:

- nel DLgs. 13.12.2024 n. 192, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111;
- nella L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL C.D. "CUNEO FISCALE"

L'art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2024 prevede dal 2025, in favore dei lavoratori dipendenti:

- un bonus (o somma), se il reddito complessivo non supera i 20.000,00 euro (l'importo si determina applicando una specifica percentuale al reddito di lavoro dipendente);
- un'ulteriore detrazione d'imposta se il reddito complessivo supera i 20.000,00 e fino a 40.000,00 euro (il cui importo massimo è di 1.000,00 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi).

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. 4, ha fornito chiarimenti sulla modalità di determinazione del bonus, sul reddito complessivo, sulla fruizione delle misure, nonché sugli adempimenti del sostituto d'imposta e del lavoratore.

Determinazione del bonus

In merito al bonus, esso si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Per individuare la percentuale applicabile e determinare il bonus, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno. Nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Presenza di più rapporti di lavoro

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Fruizione dell'ulteriore detrazione

L'ulteriore detrazione spetta per un importo pari:

- a 1.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
- al prodotto tra 1.000,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro (in tal caso l'ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi).

Per fruire dell'ulteriore detrazione è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda e, in caso di capienza parziale di quest'ultima, il beneficio spetta entro

tale limite. In particolare, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo spettante dell'ulteriore detrazione è sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l'importo complessivo così determinato va portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

Determinazione del reddito complessivo

Per espressa previsione di legge, nella determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente (quest'ultimo necessario per calcolare il bonus) rileva anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero (art. 44 co. 1 del DL 78/2010);
- la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015 e art. 5 del DLgs. 209/2023).

Il reddito complessivo è invece assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR. In relazione alla determinazione del reddito complessivo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 precisa che occorre considerare anche l'ammontare del c.d. "reddito di riferimento" e quindi occorre tenere conto altresì:

- dei redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011);
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
- della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1 del DL 201/2011;
- delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35 co. 2 del DLgs. 13/2024).

Adempimenti del sostituto di imposta

Il sostituto d'imposta deve:

- riconoscere il bonus o l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza necessità di richiesta del lavoratore (il quale può invece chiedere di non applicare tali benefici), in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore mediante la consegna della Certificazione Unica relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento;

- recuperare in compensazione nel modello F24 il credito generato dall'erogazione del bonus;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza del bonus o dell'ulteriore detrazione e procedere all'eventuale recupero (in 10 rate a partire dalla retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio se l'importo è superiore a 60,00 euro, salvo recupero in un'unica soluzione in caso di conguaglio di fine rapporto);
- riportare i dati nella Certificazione Unica e nel modello 770;
- conservare la documentazione presentata dal lavoratore.

Adempimenti del lavoratore

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di più rapporti di lavoro durante l'anno, il lavoratore deve:

- comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l'ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro (se i rapporti di lavoro si collocano in momenti diversi durante l'anno); se il lavoratore non comunica tali dati il sostituto d'imposta utilizzerà i dati reddituali a propria disposizione;
- individuare il datore di lavoro che dovrà riconoscere il bonus o l'ulteriore detrazione, se tali rapporti di lavoro si collocano nello stesso momento dell'anno (ad esempio, più rapporti di

lavoro part time). In tal caso, occorre che il lavoratore comunichi all'altro datore di lavoro di non applicare i benefici.

Fruizione nella dichiarazione dei redditi

Il lavoratore può fruire del bonus o dell'ulteriore detrazione (fermo restando i requisiti) anche in sede di dichiarazione dei redditi. Ad esempio, questo può verificarsi quando:

- il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (ad esempio, il datore di lavoro domestico);
- il datore di lavoro non abbia riconosciuto il bonus o l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio.

Restituzione in sede di dichiarazione dei redditi

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato del bonus o dell'ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire l'ammontare indebitamente ricevuto nell'ambito della relativa dichiarazione dei redditi, determinando quindi un maggior debito IRPEF da versare o un minor credito.

NUOVA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Per effetto dell'art. 1 co. 11 della L. 207/2024, è stata modificata la disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2025 e si applicano dal periodo d'imposta 2025. Non rilevano quindi nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, relativi al periodo d'imposta 2024.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con almeno 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

In pratica, sono state abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con almeno 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 chiarisce che la detrazione spetta fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni del figlio.

Estensione delle detrazioni in relazione ai figli del solo coniuge deceduto

Rispetto alla precedente disciplina, è ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 chiarisce che:

- la detrazione spetta anche all'altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto; in tale caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l'altro genitore non convivente segue le regole ordinarie;
- il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto e l'altro genitore superstite non possono beneficiare, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Per effetto della nuova disciplina, le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè, genitori, nonni o bisnonni), vale a dire, ad esempio:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Effetti sulle altre disposizioni che fanno riferimento ai “familiari” del contribuente

La circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 precisa che le modifiche apportate dalla L. 207/2024 esplicano effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti di cui all'art. 12 del TUIR, ad esempio in relazione:

- alla possibilità di fruire delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei familiari (ai sensi degli artt. 10 e 15 del TUIR);
- all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell'ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR);
- all'incremento a 2.000,00 euro annui della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in presenza di figli fiscalmente a carico (art. 51 co. 3 del TUIR e art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024).

La circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 conferma che rimane però applicabile quanto già previsto dal co. 4-ter dell'art. 12 del TUIR, il quale, a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, ha stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. Tale disposizione, infatti, può ora essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata. Pertanto, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei figli, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici del figlio, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale affinché il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000,00 euro annui per i figli fino a 24 anni di età).

In relazione agli altri familiari (diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), invece, secondo quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4 (§ 1.3, 2.1 e 2.2), dall'1.1.2025 le disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale sono applicabili solo più con riferimento agli ascendenti conviventi con il contribuente.

FRINGE BENEFIT

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.5.2025 n. 4, ha fornito chiarimenti anche in relazione ai fringe benefit, con particolare riferimento:

- al valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e ceduti ai dipendenti;
- all'incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

Determinazione del valore dei beni e servizi autoprodotti e ceduti ai dipendenti - nuovo criterio

Con riferimento ai beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il secondo periodo dell'art. 51 co. 3 del TUIR, nella previgente formulazione, indicava quale specifico criterio di individuazione del valore da assegnare a tali beni o servizi il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con l'intervento dell'art. 3 co. 1 lett. b) n. 2.1 del DLgs. 192/2024 è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei suddetti beni e servizi, considerando che

il previgente criterio era divenuto inadeguato a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro, in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione. Il suddetto valore è ora determinato in base **al prezzo mediamente praticato** nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per i beni e servizi prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti sono ora previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire:

- il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore;
- o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.

Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit

Con riferimento all'incremento a **1.000,00 o 2.000,00** euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, previsto dall'art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024, viene precisato, tra l'altro, che:

- l'ammontare del limite è innalzato a 2.000,00 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
- la suddetta agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- l'agevolazione spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale o non sono soddisfatti i previsti presupposti anagrafici;
- qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico - anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione - sia dell'uno sia dell'altro genitore.

Il superamento del limite di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro (a seconda che il lavoratore dipendente, rispettivamente, non abbia o abbia figli fiscalmente a carico) comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota parte eccedente tali limiti. Il datore di lavoro provvede all'attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. L'aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000,00 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico. In assenza di un'esplicita indicazione al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. La dichiarazione deve essere conservata per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

CANONI DI LOCAZIONE PER I NEOASSUNTI TRASFERITI - ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - CONDIZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. 4, ha fornito i primi chiarimenti sul regime temporaneo di esenzione dalle imposte sui redditi per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la propria residenza, in presenza di determinate condizioni (art. 1 co. 386 - 389 della L. 207/2024).

Requisiti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai suddetti dipendenti non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui.

La non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore delle predette somme opera in relazione ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2025, che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell'anno 2024, fermo restando il c.d. "principio di cassa allargato".

Ai fini della verifica del limite, occorre considerare solo il reddito soggetto a tassazione ordinaria (non anche quello a tassazione separata).

Il beneficio ha ad oggetto le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di "fabbricati locati", purché il neoassunto trasferisca "la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza".

In altri termini, il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualunque tipo, purché riferito all'unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro, qualora quest'ultimo disti più di 100 km dal Comune di precedente residenza.

Quanto ai "canoni di locazione", l'Agenzia ritiene che:

- per "canoni di locazione" deve farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno;
- con riferimento alle "spese di manutenzione", rilevano quelle sostenute in relazione all'immobile relativo al predetto contratto (ai sensi dell'art. 9 della L. 392/78);
- le copie del contratto di locazione e degli altri documenti utili ad attestare le spese devono essere rese disponibili al datore di lavoro e conservate per un eventuale controllo.

Per verificare il rispetto del requisito della distanza di più di 100 km fra il Comune di residenza e quello di lavoro, va considerata la distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Il requisito è rispettato se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti superiore a 100 km.

Con riguardo al "limite complessivo di 5.000 euro annui" delle somme erogate o rimborsate al lavoratore, che spettano per "i primi due anni dalla data di assunzione", tale limite deve essere riferito ai 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Ad esempio, un lavoratore assunto con un contratto a tempo indeterminato l'1.10.2025 ha diritto al beneficio fino al 30.9.2027 e il limite complessivo annuo di 5.000,00 euro delle somme erogate o rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati opera per i periodi dall'1.10.2025 al 30.9.2026 (primo anno) e dall'1.10.2026 al 30.9.2027 (secondo anno).

La somma erogata o rimborsata non può comunque superare il limite di 5.000,00 euro per ciascuna delle due annualità. Ad esempio, se nel primo anno, a fronte di un canone annuo di 10.000,00 euro, è stata erogata o rimborsata la somma di 3.000,00 euro, nel secondo anno non è possibile rimborsare o erogare la somma di 7.000,00 euro, stante il limite annuo di 5.000,00 euro. Viene comunque chiarito che la somma annuale di 5.000,00 euro rappresenta una franchigia, per cui se il rimborso operato dal datore di lavoro è superiore, per la parte eccedente il limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro un'apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, in cui attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la

data di assunzione (autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore).

Il beneficio spetta dalla data di assunzione purché:

- la residenza nel Comune della sede di lavoro sia trasferita entro il termine delle operazioni di conguaglio (o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro);
- le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardino l'immobile situato nel predetto Comune oggetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.

Cumulabilità con la soglia di non imponibilità dei fringe benefit

L'agevolazione in commento e la soglia di non imponibilità dei fringe benefit di cui all'art. 1 co. 390 e 391 della L. 207/2024 sono autonome e cumulabili, ancorché possano riguardare spese della medesima natura.

Il datore di lavoro deve indicare separatamente l'importo del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ai sensi delle diverse disposizioni agevolative, al fine di quantificare il corretto importo che deve concorrere alla determinazione del reddito di lavoro in caso di superamento dei rispettivi limiti.

In particolare:

- in caso di superamento del limite di 5.000,00 euro annui previsto dal co. 386, l'eccedenza concorre alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie;
- in caso di superamento del limite di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro annui previsti dal co. 390, invece, l'intero importo erogato deve concorrere alla determinazione del reddito.

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NEL 2025

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP, mediante rate mensili di pari importo. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"):

- è stata prevista la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima, al giorno 16 di ciascun mese, per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA);*
- è stato prorogato al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) il termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata.*

Resta fermo che l'opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

TERMINI DI VERSAMENTO PER IL 2025

Ai sensi dell'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, i versamenti del saldo relativo al 2024 e della prima rata di acconto per il 2025, risultanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono essere effettuati:

- entro il 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure entro il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

Termini di versamento per i soggetti IRES "solari"

In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l'ultimo giorno **del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2364 co. 2 c.c.), i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54:

- se la società approva il bilancio in seconda convocazione, ma entro il termine stabilito dalla legge, ai fini del versamento rileva la data effettiva di approvazione del bilancio;
- se, invece, la data della seconda convocazione è successiva al termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

Pertanto, in relazione ai soggetti IRES "solari", che hanno approvato il bilancio 2024:

- entro il 31.5.2025, si applicano i termini di versamento del 30.6.2025 senza la maggiorazione dello 0,4% o del 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,4%;
- a giugno 2025 (o a luglio 2025 in seconda convocazione), si applicano i termini di versamento del 31.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4% o del 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025) con la maggiorazione dello 0,4%.

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

I contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP, mediante rate mensili di pari importo. Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che:

- la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione, eventualmente maggiorato dello 0,4%;
- il versamento rateale deve concludersi entro il termine stabilito dalla norma.

Estensione ai versamenti contributivi derivanti dal modello REDDITI

La disciplina in materia di rateizzazione si applica anche ai versamenti del saldo e del primo acconto relativo ai contributi risultanti dal modello REDDITI. La nuova disciplina della rateizzazione si applica quindi anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni.

Scadenza delle rate - Equiparazione tra soggetti con o senza partita IVA

Le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. Restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono:

- di sabato o in giorno festivo, che sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- durante il periodo feriale, dal 1° al 20 agosto, che sono differiti al 20 agosto.

Termine di conclusione della rateizzazione

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi **entro il 16 dicembre**. In precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre. I versamenti rateali delle imposte e dei contributi INPS dovuti a titolo di saldo 2024 e di primo acconto 2025, risultanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono quindi concludersi entro il **16.12.2025**.

Esclusione della rateizzazione del secondo o unico acconto

Resta fermo che **non può essere rateizzato** il secondo o unico acconto 2025, scadente l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), relativo sia alle imposte che ai contributi INPS determinati nel modello REDDITI 2025.

INTERESSI DOVUTI PER LA RATEIZZAZIONE

L'opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo, corrispondente allo 0,33% mensile. Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero di giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Poiché il calcolo degli interessi da rateizzazione avviene secondo il calendario commerciale, i mesi si considerano tutti di 30 giorni.

Rate scadenti di sabato o di giorno festivo

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo. Se, invece, il termine di pagamento della prima rata scade di sabato o di giorno festivo, con conseguente differimento al primo giorno lavorativo successivo, gli interessi dovuti sulle rate successive cominceranno a decorrere solo a partire dal giorno seguente il termine differito. I versamenti rateali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono differiti al 20 agosto, senza applicazione di ulteriori interessi. A tale data slittano quindi anche le rate che ordinariamente scadrebbero il 16 agosto, senza applicazione di ulteriori interessi per il periodo dal 17 al 20 agosto.